



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



## **DISCIPLINARE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI BAR-PUNTO RISTORO PRESSO UN LOCALE UBICATO NELL'EDIFICIO 3 ALL'INTERNO DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGELO, SITO IN VIA CINTHIA SNC – NAPOLI.**

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente disciplinare regola la concessione per l'esercizio di bar-punto ristoro presso un locale, avente una superficie complessiva coperta di mq. 339 per l'esercizio di Bar - Punto ristoro (area vendita +cucina+ aree deposito+wc+spogliatoio+corridoio e disimpegno) e cortile di pertinenza scoperto di mq 225, ubicato all'interno del Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - sito in Via Cinthia snc – Napoli, a servizio degli studenti e del personale dell'Ateneo.

Il servizio consiste nella produzione e distribuzione di pasti caldi nonché del servizio bar/caffetteria, pizzeria, rosticceria.

Restano a carico e cura del concessionario l'ottenimento della licenza di esercizio, di ogni autorizzazione, permesso e quant'altro necessario al legittimo esercizio dell'attività, nonché – previa autorizzazione scritta dell'Università - ogni eventuale modifica allo stato dei luoghi indispensabile al conseguimento di quanto esemplificato al presente comma, ivi incluse le modifiche allo stato dei luoghi che si rendessero necessarie al fine del rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza.

Il locale da affidare in concessione è meglio individuato nella planimetria allegata al disciplinare medesimo (*allegato 1*).

### **ART. 2 – IMPIANTI A SERVIZIO**

L'allestimento del bar-punto di ristoro è a cura e spese del Concessionario.

Per lo scopo del contratto e per l'intera sua durata, l'Università consegnerà al concessionario, contestualmente ai locali, gli impianti a servizio.

E' fatto assoluto divieto di distrarre detti impianti dall'uso cui sono destinati, nonché di rimuoverli dai locali concessi.

Il concessionario prenderà in consegna gli impianti nello stato in cui si trovano e li riconsegnerà alla scadenza del contratto nel medesimo stato, salvo la normale usura.

Cede a cura e carico del concessionario la manutenzione ordinaria dei predetti impianti nonché il ripristino, sino alla sostituzione, degli stessi in caso di danneggiamento/malfunzionamento non dovuti a causa di forza maggiore.

Il concessionario provvederà altresì a dotare il locale di beni ed attrezzature necessari all'ottimale espletamento del servizio, così come proposto in sede di offerta.

### **ART. 3 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO –MODALITA' ED OBBLIGHI**

Il concessionario deve garantire una provvista di generi di consumo in quantità sufficiente da soddisfare l'utenza e tutto quanto necessario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: posateria e stoviglie, il tutto anche in monouso; suppellettili, attrezzature e ulteriori arredi rispetto a quelli già esistenti) per un regolare e buon funzionamento del servizio.

Il concessionario deve garantire una qualità ottima dei generi di consumo posti in vendita, nel rispetto delle condizioni e conformità prescritte dagli atti di gara e dalle leggi vigenti in materia.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
 SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE  
 allegato al DD/2014/67 del 16/04/2014  
 Firmatari: Samataro Michele



patologie connesse all'alimentazione (celiachia, malattie metaboliche, fibrosi cistica, etc. etc.), nonché ai diabetici, ai dislipidemici e a coloro che sono affetti da allergie alimentari in genere.

Si ricorda, inoltre, che la normativa vigente prevede, tra l'altro, l'obbligo di esposizione del cartello unico degli ingredienti con tutte le informazioni sulla composizione dei prodotti venduti per asporto, compresi gli eventuali ingredienti allergenici presenti. E inoltre, relativamente alla vendita di prodotti quali tramezzini, panini imbottiti, etc. etc., nell'elenco degli ingredienti deve essere esposto in percentuale il "quid" caratterizzante il prodotto (p. es: Panino al prosciutto - ingredienti: pane, prosciutto 25%, insalata, etc.).

I generi già confezionati devono essere correttamente conservati in apposite custodie e debitamente etichettati, in lingua italiana, secondo la normativa vigente; a richiesta degli avventori la consumazione ordinata deve essere fornita con posateria ed in contenitori a perdere predisposti "per alimenti", senza alcun aumento sui prezzi di listino.

Nel caso in cui - **ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione** – la qualità della miscela di caffè e/o la qualità dei prodotti posti in vendita non sia soddisfacente, l'Amministrazione medesima si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione della miscela e/o del fornitore prescelto dal concessionario in sede di verifica, così come disciplinata al successivo art. 12.

Il concessionario deve provvedere all'espletamento del servizio assicurando la presenza giornaliera, contestuale e continua, di unità di personale idonee allo svolgimento della totalità delle attività da effettuare (cucina, servizio bar ecc..) per l'intera durata contrattuale.

Il predetto personale deve essere di gradimento dell'Amministrazione, la quale si riserva il diritto di chiedere e ottenere la sostituzione di qualunque addetto al servizio, e ciò fin dall'inizio dello stesso.

Tutto il personale deve essere regolarmente assunto, secondo la vigente normativa.

Gli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro previsto dalle leggi e dai contratti di categoria vigenti, sono a carico del concessionario, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Università.

La ditta s'impegna a documentare quanto sopra all'atto della sottoscrizione del contratto ed ogni qualvolta l'Amministrazione lo richieda.

Il personale addetto al servizio deve indossare idonea divisa, completa di cappello, recante il contrassegno della ditta.

**Nessun rapporto di lavoro potrà, in ogni caso, instaurarsi tra l'Università e il personale dipendente della Società aggiudicatrice.**

#### ART. 4 - SICUREZZA

Il Concessionario s'impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso del servizio oggetto del presente disciplinare, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008.

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha provveduto alla stesura del previsto Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) il quale costituisce parte integrante del Disciplinare Tecnico-Amministrativo (*allegato 3*).

Il Concessionario prende visione e accetta le indicazioni contenute nel suddetto elaborato e s'impegna in merito agli adempimenti di propria competenza che ne derivano, alla luce della richiamata normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Il concorrente che risulterà aggiudicatario**, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà comunicare i dati relativi al personale impiegato presso la struttura oggetto dell'appalto dichiarando, nel contempo, l'eventuale intenzione di presentare all'Amministrazione una proposta d'integrazione all'elaborato medesimo, scaturente dalla valutazione di ulteriori e/o aggiuntivi rischi interferenti. In tal caso dovrà provvedere a redigere la propria proposta di

successivi 15 giorni dalla predetta dichiarazione d'intenti.

Tale proposta sarà sottoposta all'esame dei competenti organi/uffici di quest'Amministrazione che ne effettueranno la valutazione e, in caso di accettazione, provvederanno a rielaborare il DUVRI definitivo.

#### **ART. 5 – PULIZIA DEI LOCALI E CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE**

Nell'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, il concessionario s'impegna a osservare le prescrizioni normative vigenti in materia d'igiene, sanità e di sicurezza, in particolare, per quanto attiene il profilo igienico – sanitario e qualitativo dei prodotti alimentari, il rispetto del regolamento CE 852/2004 e relativa corretta applicazione del sistema di autocontrollo, basato sul metodo H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point), sistema d'individuazione, valutazione e controllo dei rischi e pericoli specifici (microbiologici, chimici e/o fisici) di tutte le fasi del processo distributivo che possono determinare la non sicurezza degli alimenti. Il concessionario s'impegna, altresì, ad assicurare l'ordine e la pulizia dell'intero locale e degli arredi presenti (tavolini, sedie, cestini portarifiuti, attaccapanni, portaombrelli, etc. etc.) durante tutto il corso del servizio.

Durante la vigenza contrattuale, la ditta deve garantire il perfetto stato d'uso dell'arredo, delle attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del servizio.

E' a carico del concessionario la pulizia ordinaria e straordinaria dell'intero locale, delle attrezzature e degli arredamenti, ivi inclusi i servizi igienici, il deposito e lo spogliatoio di esclusivo utilizzo delle proprie maestranze.

Le operazioni di pulizia dei locali non devono essere svolte negli orari connessi con la somministrazione di alimenti.

Gli interventi periodici di pulizia straordinaria, a cadenza almeno bimensile, potranno essere effettuati, preferibilmente di sabato, previo accordo e autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, in particolare per quanto attengono la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di protezione riguardo all'attività da eseguire.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta presenti all'interno del Complesso Universitario, e la loro gestione dovrà avvenire ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

#### **ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE E SCADENZA DELLA STESSA**

La concessione avrà una durata di cinque anni, rinnovabile su richiesta dell'Amministrazione per altri due anni, sempreché il servizio sia fornito in maniera soddisfacente ed eseguito nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali, con decorrenza dalla data di consegna del locale.

Entro i quindici giorni, successivi, naturali e continui la scadenza del contratto, il concessionario dovrà liberare i locali e asportare mobili, attrezzature, suppellettili, scorte e quant'altro di sua proprietà senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte della stazione appaltante. In caso ciò non avvenga, l'Amministrazione provvederà direttamente allo sgombero dei locali con spese e oneri a carico del concessionario e senza che alcuna responsabilità possa sorgere a carico della medesima in ipotesi di danneggiamento/distruzione dei beni e delle attrezzature in proprietà del concessionario.

Qualora le attrezzature o l'arredo siano diventati parte non asportabile di altre e/o di mobili di proprietà dell'Amministrazione, le stesse rimarranno di proprietà dell'Università allo scadere della concessione senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno, qualora la rimozione delle predette attrezzature possa danneggiare i beni di proprietà dell'Amministrazione medesima. Tutto ciò che è messo a disposizione dall'Amministrazione, deve essere restituito nello stato risultante all'atto della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Qualunque miglioria apportata al locale durante il corso della concessione resta a beneficio dell'Università, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

**ART. 7 – CANONE DA VERSARE A FAVORE DELL' UNIVERSITA'**

Per l'uso del locale nessun canone è dovuto all'Amministrazione da parte del Concessionario per l'intera sua durata contrattuale.

**ART. 8 – ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA**

Il concessionario deve garantire l'apertura dell'esercizio dalle ore 8,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì, fatte salve le festività di calendario.

Su richiesta dell'Amministrazione, ove l'apertura dell'edificio sia disposta anche di sabato, il servizio sarà in funzione dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Dietro congruo preavviso l'Amministrazione si riserva la facoltà, per non più di 15 giorni l'anno, di chiedere che il servizio venga assicurato in occasione di particolari manifestazioni anche in giorni festivi ed eventualmente oltre gli orari innanzi previsti.

Nell'intero mese di agosto l'esercizio in parola resterà chiuso.

**ART. 9 – SPESE PER L'ESERCIZIO**

Sono a carico del concessionario le tasse e le imposte di esercizio, nonché le spese inerenti l'esercizio, comprese la fornitura di acqua ed energia elettrica. Un addetto dell'Università, in presenza di un responsabile della Società, provvederà periodicamente alla lettura dei relativi contatori/sottocontatori che, qualora mancanti, saranno installati preventivamente all'inizio dell'attività a cura dell'Amministrazione.

Su richiesta dell'Amministrazione, il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle spese di consumo di acqua ed energia elettrica; tale rimborso dovrà essere effettuato non oltre i successivi 15 giorni dalla data della richiesta, utilizzando esclusivamente le modalità indicate sulla richiesta medesima.

E', altresì, a carico del concessionario aggiudicatario, per tutta la durata della concessione, l'imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, calcolata in base alla superficie di gestione bar-punto di ristoro, avente una superficie complessiva coperta di mq. 339 (area vendita +cucina+ aree deposito+wc+spogliatoio+corridoio e disimpegno) e cortile di pertinenza scoperto di mq 225. Per tale adempimento, l'Amministrazione provvederà a richiedere, a cadenza semestrale, la quota di spettanza del Concessionario, il quale dovrà provvedere, entro i successivi 15 giorni, al versamento di quanto dovuto all'Amministrazione.

In relazione alla quantificazione dei costi annui dell'imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, sarà a cura del concorrente la loro verifica, presso l'Ufficio Imposte del Comune di Napoli, preventivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in argomento.

Ove la ditta risulti morosa anche di un solo rateo del rimborso, l'Amministrazione potrà pronunciare la decadenza della concessione come previsto al successivo art. 15.

**ART. 10 - MIGLIORIE, ADDIZIONI E MODIFICHE**

In corso di contratto, il concessionario non potrà eseguire migliorie, addizioni o modifiche senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Il relativo silenzio o l'acquiescenza dell'Amministrazione non avrà alcun effetto favorevole per il concessionario.

E' fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di ritenere le migliorie, addizioni o modifiche apportate senza obbligo di corrispondere alcun compenso, anche se autorizzate.

Nel caso di opere non autorizzate è fatto salvo il diritto di ottenere l'eventuale riduzione in ripristino a esclusiva cura e spese del concessionario.

**ART. 11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

Gli interventi di manutenzione ordinaria per l'intero locale, di cui agli artt. 1576 e 1609 del c.c., sono a carico del concessionario, il quale prima di eseguire gli interventi dovrà acquisire il parere dell'Ufficio Tecnico competente; l'Amministrazione si sostituirà al concessionario qualora questi non vi provveda tempestivamente e la relativa spesa dovrà essere rimborsata



importo pari a € 90.000,00 (equivalente al 10% del valore stimato della concessione riferita a 5 anni), a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, nella quale l'Istituto Garante dovrà espressamente dichiarare:

- 1) di avere preso visione del presente disciplinare, delle norme di gara, del bando e di tutti gli atti in essi richiamati, nonché di avere visionato l'offerta del concorrente;
- 2) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 3) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1) c.c.;
- 4) di obbligarsi a versare direttamente all'Università "a prima richiesta" entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita nel caso in cui l'Amministrazione lo richieda.
- 5) che la fidejussione avrà validità fino all'esaurimento del rapporto contrattuale anche in regime di proroga

Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato, a richiesta dell'aggiudicatario, al termine della durata complessiva della concessione di cui al precedente art. 6.

#### **ART. 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione pronuncia la decadenza con efficacia immediata qualora si verificano le seguenti evenienze:

- a) fallimento del concessionario;
  - b) qualora durante il suo corso l'Autorità competente ritiri o non rinnovi la licenza di esercizio;
  - c) mancato o ritardato avvio del servizio per oltre 30 giorni naturali, successivi e continui oltre il termine che sarà indicato nella comunicazione di aggiudicazione (di norma 30 giorni decorrenti dalla data di consegna dei locali);
  - d) interruzione del servizio protratta per oltre dieci giorni, salvo che dette interruzioni dipendano da cause di forza maggiore, le quali dovranno essere giustificate con comunicazione scritta da inviarsi immediatamente al Direttore dell'esecuzione del contratto;
  - e) inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, di leggi o regolamenti;
  - f) qualora il concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
  - g) a seguito di tre giudizi negativi consecutivi sulla qualità dei generi di consumo posti in vendita;
  - h) a seguito del ritrovamento, nel corso delle ispezioni, del locale, arredi, suppellettili, attrezzature, stoviglie, posateria o quant'altro in non perfetto stato di pulizia e per il qual motivo sono state applicate tre penali anche non consecutive;
  - i) a seguito del ritrovamento di derrate, prodotti, alimenti, generi di consumo, bevande o quant'altro in cattivo stato di conservazione, scaduti, che emanino cattivo odore, invasi da parassiti o comunque potenzialmente nocivi;
  - j) in ipotesi d'utilizzazione di personale non autorizzato e/o non gradito all'Amministrazione, previa diffida disattesa del concessionario;
  - k) in ipotesi d'inadempimento agli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri dipendenti;
  - l) in ipotesi di morosità per mancato rimborso all'Amministrazione, anche di un solo rateo, dell'imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, come specificato al precedente art. 9;
  - m) in ipotesi di morosità per mancato rimborso all'Amministrazione, anche di un solo rateo, delle spese di consumo di acqua ed energia elettrica, come specificato al precedente art. 9.
- In tali casi l'Amministrazione comunica al concessionario l'intervenuto provvedimento di decadenza, assegnandogli un tempo per liberare i locali non inferiore a quindici giorni. Qualora, inoltre, il concessionario violi le disposizioni contenute nel presente disciplinare o compia un atto che abbia compromesso o, comunque possa compromettere il servizio,





rapporto in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione, incorporazione, trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del concessionario che dovessero verificarsi nel corso della concessione.

Il concessionario si obbliga all'osservanza della normativa di cui alla legge 46/92 e delle disposizioni in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e succ. mod..

#### **ART. 21 - ELEZIONE DOMICILIO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il concessionario s'impegnerà, prima dell'inizio del servizio, a comunicare il domicilio presso il quale l'Amministrazione invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante la concessione, con espresso esonero dell'Amministrazione da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Parimenti, il Concessionario dovrà comunicare anche il nominativo di un Responsabile del Servizio che sarà l'unico referente per l'Amministrazione in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico, di fax e un indirizzo pec, per eventuali comunicazioni concernenti il servizio in argomento.

#### **ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario non può, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il servizio ad altra impresa. Nel caso di contravvenzione al divieto, l'atto intervenuto s'intende come nullo e di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro revocata la concessione, con incameramento della cauzione, e fatto salvo il diritto al risarcimento del conseguente maggiore danno.

#### **ART. 23 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito esclusivamente per il servizio di pulizia del locale oggetto della concessione, per la manutenzione ordinaria dei locali, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e delle apparecchiature già presenti e/o eventualmente offerti dal concessionario in sede di gara per l'espletamento del servizio, e in ogni caso entro e non oltre il limite del 30 % di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/06.

L'affidamento dei predetti servizi a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali tra l'Amministrazione e il concessionario, che rimane responsabile in solido per l'esecuzione di tale attività.

Il concessionario è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione per fatti comunque imputabili ai soggetti cui è stata affidata la suddetta attività.

#### **ART. 24 - REVOCA ALLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di revocare la concessione in qualsiasi tempo e con preavviso di almeno trenta giorni, dando comunicazione dell'intervenuto provvedimento mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

In caso di revoca il concessionario è obbligato a liberare i locali entro il termine comunicato dall'Amministrazione all'atto della notifica. In mancanza l'Amministrazione provvederà direttamente a far sgombrare i locali con spese e oneri a carico del concessionario e senza che alcuna responsabilità possa sorgere a carico della medesima in ipotesi di danneggiamento/distruzione dei beni e delle attrezzature in proprietà del concessionario.

#### **ART. 25 - RESPONSABILITA' PER DANNI**

L'Università non risponde dei danni che il concessionario possa procurare a se stesso e al personale per fatto derivante dall'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente disciplinare e al successivo contratto.

concessionario nei locali per l'esecuzione del servizio, rimanendo a totale carico del concessionario la custodia e la conservazione di quanto serva per l'esecuzione del servizio stesso.

Il concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi collaboratori possa derivare all'Università o a terzi.

#### **ART. 26 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'ammontare delle spese per il rimborso del consumo di acqua ed energia elettrica e l'imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui al precedente art. 9, dovranno essere corrisposti, nei termini stabiliti, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione, con spese a carico del concessionario.

#### **ART. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Samataro.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo dell'Ufficio Servizi Generali Area Monte Sant'Angelo.

#### **ART. 28 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Cedono a carico del concessionario:

- a) tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, relativo alla presente Concessione;
- b) tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D.L. 12 aprile 2006, n. 163, così come decretato al comma 35 dell'art. 34 del D.L. "Sviluppo-bis" del 18/10/2012 n. 179, convertito con Legge n. 221 del 17/12/2012. Tali spese sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

#### **ART. 29 - FORO COMPETENTE**

Foro competente, per eventuali controversie, in via esclusiva, è quello di Napoli, sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

#### **ART. 30 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, s'informa che dei dati in possesso dell'Amministrazione non sarà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. Allo stesso modo il concessionario s'impegna al trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, ed esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi.